CAMERA DEI DEPUTATI N. 1219-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **VICENTINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 26 ottobre 1954 *(Stampato n. 728)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(VANONI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GAVA)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(VILLABRUNA)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MARTINELLI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 9 novembre 1954

—

Restituzione del dazio e degli altri diritti doganali relativi ai materiali siderurgici impiegati nella fabbricazione dei prodotti dell'industria meccanica esportati

Presentata alla Presidenza il 16 febbraio 1953

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge sottoposto al nostro esame ha lo scopo di offrire all'industria meccanica italiana la possibilità di competere sui mercati internazionali, a parità delle concorrenti industrie similari degli altri Paesi. È risaputo da tutti in quali condizioni di svantaggio tale nostra attività industriale metalmeccanica si è sempre trovata a motivo della protezione doganale dell'industria siderurgica che ha favorito l'affermarsi di quest'ultima anche in Italia nonostante la mancanza delle basilari ma-

terie prime, Le ragioni di tale protezione sono altrettanto note perché sia necessario ricordarle ora.

Per ovviare all'inconveniente grave che ha ostacolato ed ostacola l'espansione delle esportazioni della nostra industria meccanica, il disegno di legge dispone il rimborso del dazio e degli altri diritti doganali relativi ai materiali siderurgici impiegati nella fabbricazione dei prodotti dell'industria meccanica esportati.

Tale rimborso è previsto fino a tutto il 31 dicembre 1958, cioè all'epoca stabilita per la integrale attuazione del piano della C.E.C.A., allorquando anche le nostre industrie meccaniche potranno effettuare i rifornimenti di acciaio nell'àmbito del mercato comune ed a prezzi comparabili a quelli pagati da tutti gli altri produttori concorrenti.

Se si tiene conto: 1°) della situazione della nostra bilancia commerciale; 2°) della necessità di favorire le possibilità di esportazione dei prodotti dell'industria meccanica italiana anche per permettere di partecipare in sempre maggior misura allo slancio dell'industrializzazione che ha pervaso un po' tutti i paesi; 3°) e, non ultima ragione, conseguentemente di creare sempre maggiori occasioni di occupazione per il lavoro italiano, il provvedimento deve ritenersi più che opportuno e giustificato e perciò, onorevoli colleghi, da se stesso si raccomanda alla vostra approvazione.

VICENTINI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Fino al 31 dicembre 1958, i prodotti dell'industria meccanica indicati nell'elenco allegato al decreto previsto dal successivo articolo sono ammessi all'atto della loro esportazione al rimborso del dazio e degli altri diritti doganali di cui furono gravati i materiali siderurgici impiegati nella loro lavorazione. Nello stesso elenco sarà indicata per ciascuna voce la misura unitaria del rimborso.

ART. 2.

Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto coi Ministri del bilancio, del tesoro, dell'industria e commercio e del commercio con l'estero, e sentito il Consiglio dei ministri, sarà formato ed approvato l'elenco previsto dal precedente articolo.

Con la stessa procedura potranno essere altresì variati entro il 31 dicembre 1958 l'elenco dei prodotti ammessi al rimborso e la misura unitaria del rimborso stesso.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2

Identico.

ART. 3.	ART. 3.
Quando nei prodotti esportati siano stati incorporati materiali esteri temporaneamente importati, dall'ammontare dei diritti da restituire deve essere detratto l'ammontare del dazio e degli altri diritti doganali relativi ai materiali esteri da ammettere allo scarico delle bollette di temporanea importazione.	*Identico.*
ART. 4.	ART. 4.
Nella ipotesi prevista dal precedente articolo la bolletta di esportazione per merci ammesse a restituzione diritti modello *A*. 55 deve indicare oltre quanto prescritto dalla legge doganale e dal relativo regolamento, anche la base delle detrazioni previste nell'articolo stesso.	*Identico*
ART. 5.	ART. 5.
Il rimborso previsto dall'articolo 1 esclude ogni altra agevolazione comunque prevista dalle vigenti disposizioni in materia di restituzione e di abbuono di diritti alla esportazione, ad eccezione di quelle relative all'imposta generale sull'entrata.	*Identico.*
ART. 6.	ART. 6.
Ai fini della restituzione del dazio e degli altri diritti doganali di cui all'articolo 1 della presente legge, si applicano, per la emissione dei relativi ordini di accreditamento, i limiti stabiliti nell'articolo 1 della legge 20 novembre 1951, n. 1512.	*Identico.*
ART. 7.	ART. 7.
Per la risoluzione delle controversie tra le dogane e gli esportatori si applica il procedimento previsto dal testo unico delle leggi approvato con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330, e successive modificazioni.	*Identico.*
ART. 8.	ART. 8.
Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, valutata in lire 5 miliardi annue, si provvederà a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-1955. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.	*Identico.*
ART. 9.	ART. 9.
La presente legge ha effetto dalla data di pubblicazione del decreto previsto nel primo comma dell'articolo 2.	*Identico.*